

Prot. n. 343/2022U

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO DEL LAVORO COMPETENTE PER IL CENTRO STUDIO E LAVORO LA CREMERIA DA 2 DICEMBRE 2022 AL 2 DICEMBRE 2024

L'anno 2022 (duemila ventidue), il giorno 2 del mese di dicembre

TRA

Il Centro Studio e Lavoro la Cremeria srl, con sede legale a Cavriago (RE), via Guardanavona, 9- 42025, C.F. 02078610355, nella persona dell'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante Lucrezia Chierici (nel seguito per brevità "CSL La Cremeria")

е

La società Emmedielle Srl, con sede legale a Castelnuovo Rangone (MO), in via Del lavoro 22/A (P.IVA 01984230365), nella persona di Giorgio Falanelli in qualità di Legale Rappresentante

PREMESSO CHE

- in data 23/12/2021 con determina dell'A.D n. 16 del 22/12/2021 (prot. n.509/2021U) è stata avviata procedura per l'affidamento SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO DEL LAVORO COMPETENTE PER IL CENTRO STUDIO E LAVORO LA CREMERIA PER ANNUALITA 2022-2023-2024

RICHIAMATI

- l'offerta presentata in data 09/03/2022 all'indirizzo pec cslcremeria@pec.it;
- la Delibera di affidamento dell'Amministratore Delegato n. 26 del 02/12/2022
- la comunicazione di esito della procedura e di avvio del servizio del 02/12/2022

Art. 1 Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione del servizio.





Art. 2 Oggetto del contratto

CSL La Cremeria, come sopra rappresentata, affida alla Società Emmedielle Srl, con sede legale a Castelnuovo Rangone (MO), in via Del lavoro 22/A (P.IVA 01984230365), nella persona di Giorgio Falanelli in qualità di Legale Rappresentante, lo svolgimento del Servizio di Sorveglianza Sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08, che verrà affidata al Dottor Francesco Ciancone per il periodo compreso tra il 02/12/2022 e il 02/12/2024.

Art. 3 Descrizione delle attività

Vengono di seguito elencate le attività e le prestazioni inerenti al contratto:

- Visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro a cui il lavoratore è destinato al fine di valutarla sua idoneità alla mansione specifica;
- Visita medica periodica intesa a controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
 professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività
 lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- Visita medica in occasione del cambio di mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- Visita medica utenti dei nostri corsi di formazione professionale;
- Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione (SPP) alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza;
- Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- Istruire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Los 196 del 30/06/2003 e con la salvaguardia del segreto professionale;
- Consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e fornirgli le informazioni riguardo alla necessità di conservazione;
- Fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione a tali agenti; fornire altresì a richiesta informazioni analoghe al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;



- Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 e a richiesta dello stesso rilasciargli copia della documentazione sanitaria.

L'affidatario dovrà costantemente rapportarsi e coordinarsi con il Consiglio di Amministrazione e la Direzione del CSL La Cremeria.

L'affidatario si uniformerà nell'espletamento del contratto alle eventuali direttive e prescrizioni, ulteriori rispetto al presente contratto, disposte dal CSL La Cremeria e si impegna ad ottemperare a tutte le richieste di informativa o di dati in relazione al completo espletamento del contratto.

CSL La Cremeria si obbliga a fornire all'Affidatario tutti i dati e le informazioni necessarie per l'espletamento delle attività oggetto del presente contratto.

ART. 4 Corrispettivo

Il corrispettivo per l'espletamento delle prestazioni di cui al precedente articolo è, come da offerta dell'affidatario, pari a

- Assistenza sanitaria inerente tutti gli obblighi L.81/2008; 160 €;
- Visita dipendente comprensiva di accertamenti strumentali complementari: 60€/visita presso la sede del Centro Studio e Lavoro La Cremeria;
- Visita allievi comprensiva di accertamenti strumentali complementari: 50€/visita presso la sede del Centro Studio e Lavoro La Cremeria.

Il compenso così stimato comprende ogni e qualsiasi spesa, comprese eventuali trasferte e spese vive.

Il predetto corrispettivo è da considerarsi fisso e invariabile, non soggetto a revisioni o adeguamenti, per l'intera durata del presente contratto, fatte salve eventuali prestazioni di tipo straordinario che sono da considerarsi escluse dal presente contratto.

Art. 5 Durata del contratto e termini di espletamento

Le Parti danno atto che il presente Contratto ha durata di 24 mesi con decorrenza dal 02/12/2022 e termine al 02/12/2024 prorogabile eventualmente di ulteriori 12 mesi a semplice richiesta della Società, proroga cui il soggetto dichiara sin da ora di prestare la propria disponibilità.

É fatta salva la facoltà del CSL La Cremeria di recedere unilateralmente dal contratto a proprio insindacabile giudizio anche prima della scadenza sopraindicata dando preavviso scritto di 15 giorni. In tal caso sarà dovuto il compenso maturato sino a tale data per l'incarico svolto, senza il riconoscimento di alcuna ulteriore indennità, indennizzo e/o risarcimento.

ART. 6 Fatturazione e pagamenti

Il corrispettivo di cui al precedente art. sarà corrisposto a mezzo di bonifico bancario entro 30 giorni f.m. dalla data di ricevimento fattura sul conto corrente dedicato comunicato dall'Affidatario. L'inadempimento da parte





dell'Affidatario di uno qualsiasi degli obblighi derivanti dal contratto darà al CSL La Cremeria il diritto di sospendere, in tutto o in parte, il pagamento fino al momento in cui l'Affidatario avrà posto fine a tale adempimento.

Il CSL La Cremeria non dovrà corrispondere alcun interesse né rivalutazione o altro per un ritardo nel pagamento dovuto alle ragioni sopra menzionate.

ART. 7 Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 l. N. 136/2010

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'Art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 ed in particolare di essere in regola con la materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione medesima.

Ai sensi dell'art. 3 della L. n.136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione del diritto del presente contratto ex art. 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell'art.3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato intestato a EMMEdiELLE S.r.l. IBAN IT3700303266700010000392771.

L'Affidatario dichiara inoltre che la persona delegata ad operare sul conto corrente suddetto è la seguente: Giorgio Falanelli.

É fatto obbligo di provvedere ad ogni modifica relativa alla generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato.

L'Affidatario, pena la nullità del presente contratto:

- a. assume tutti gli obblighi connessi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata;
- b. si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione alla Società ed alla Prefettura, della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di eventuali proprie controparti.

Il codice destinatario SDI del CSL La Cremeria per il recapito dei documenti fiscali è M5UXCR1.

CSL La Cremeria è una società a responsabilità limitata a controllo pubblico ma per il corrispettivo delle prestazioni previste in questo contratto non è soggetta al versamento dell'IVA secondo il metodo della scissione dei pagamenti ("split payment") per effetto di quanto previsto dal comma 1 sexies dell'Art. 17-ter DPR 633/72, in quanto i compensi corrisposti all'affidatario sono soggetti a ritenuta d'acconto (Art 25 dpr 29/9/1973 n°600).





ART. 8 Penali e inadempimenti

In caso di ritardato adempimento della prestazione determinato da cause di forza maggiore, l'Affidatario deve notificare tale circostanza al CSL La Cremeria via pec al seguente indirizzo <u>cslcremeria@pec.it</u>. Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi o violi le clausole e le condizioni previste dal contratto, il CSL La Cremeria può disporre la risoluzione del contratto, ai sensi del successivo art. 11, comunicando all'Affidatario la volontà di valersi della clausola risolutiva via pec.

In caso di eventuali inadempienze o inadeguatezza della prestazione, il CSL La Cremeria può richiedere l'esecuzione a spese dell'Affidatario di tutto quanto sia necessario per completare in maniera idonea le attività oggetto del contratto senza oneri aggiuntivi a carico del CSL La Cremeria.

La Società ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto o di procedere all'esecuzione d'ufficio dei servizi, a spese dell'Affidatario, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, e quindi senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a. qualora sia accertato il venir meno, in capo all'Affidatario, del possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla presente procedura;
- b. qualora sia accertato che le prestazioni oggetto del presente appalto non siano eseguite da soggetti in possesso dei requisiti professionali e di quelli previsti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e dalla documentazione della presente procedura;
- c. qualora sia accertato che l'Affidatario sia divenuto dipendente di un Ente locale o di società ed enti partecipati e sia privo di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico;
- d. qualora sia accertato che l'Affidatario abbia assunto dopo la stipula del contratto un incarico, direttamente oppure per interposta persona, per la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie oppure stragiudiziali intraprese contro la Società;
- e. quando all'Affidatario vengano a mancare i mezzi sufficienti per il buono e regolare andamento del contratto;
- f. in caso di gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte della Società;
- g. in caso di ripetuti errori e/o inadempimenti contrattuali;
- h. nell'ipotesi in cui l'importo di eventuali penali, applicabili ai sensi dell'art. 113bis, qui richiamato per il caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, superi l'ammontare del 10% dell'importo contrattuale complessivo;
- i. in caso di frode;
- j. in caso di arbitrario abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto;
- k. qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, esso debba essere, in tutto o in parte, sospeso o soppresso per disposizioni di legge o di regolamento;
- I. qualora sia accertato che l'Affidatario abbia violato le prescrizioni di cui al Codice di Comportamento e al





P.T.P.C.T. della Società.

L'Affidatario, in ogni ipotesi di risoluzione del contratto, è comunque tenuto a garantire le prestazioni oggetto dello stesso, sino all'individuazione del nuovo contraente.

ART. 9 Modifiche del contratto

Nessun cambiamento, modifica, deroga o revisione del presente contratto avrà efficacia se non accettato per iscritto dal CSL La Cremeria.

Termini aggiuntivi proposti dall'Affidatario o contenuti nelle sue fatture, nelle sue note o nella sua corrispondenza e comunque differenti rispetto a quelli contenuti nel presente contratto non avranno alcune efficacia se non accettati per iscritto dal CSL La Cremeria.

ART.10 Coperture assicurative

Il CSL La Cremeria dà atto che, contestualmente alla stipula del contratto, l'Affidatario produce polizza assicurativa di Responsabilità Civile Professionale a copertura di tutti i rischi connessi all'esecuzione dell'attività contrattuale.

L'affidatario ha consegnato al CSL La Cremeria copia di una polizza assicurativa per responsabilità civile e professionale a copertura di tutti i rischi connessi all'esecuzione dell'attività contrattuale e per tutte le conseguenze che per fatti, inadempienze e/o errori imputabili all'Affidatario, dovessero ricadere a danno del CSL La Cremeria.

Eventuali scoperti o franchigie previste dalla polizza assicurativa di cui sopra resteranno a carico dell'Affidatario, assumendo questo l'obbligo dell'integrale risarcimento del danno arrecato al CSL La Cremeria e/o a terzi.

L'affidatario dovrà consegnare al CSL La Cremeria copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi a ciascun periodo assicurativo, ai fini della relativa copertura per la durata del contratto.

In caso di polizza con scadenza precedente alla scadenza dell'appalto, l'Affidatario dovrà fornire copia conforme all'originale dell'atto di rinnovo.

ART. 11 Cessione del contratto e non cedibilità del centro

É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contratto è nullo di diritto ai sensi dell'Art. 105, c. 1. del D.Lgs n. 50/2016.

ART, 12 Recesso del contratto

Il CSL La Cremeria, ai sensi dell'art. 109 del Codice, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di recedere il contratto in qualunque momento e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Affidatario da darci con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.





All'Affidatario, definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verrà riconosciuto esclusivamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento della ricezione della comunicazione di cui al precedente punto secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto.

ART. 13 Risoluzione del contratto

La risoluzione opererà di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile:

- a) nel caso previsto dall'art.7 del presente contratto;
- b) nel caso previsto dall'art. 15 del presente contratto;
- c) nel caso previsto dall'art. 16 del presente contratto.

Al verificarsi di uno degli eventi sopra riportati, il contratto s'intenderà risolto di diritto non appena il CSL La Cremeria avrà dichiarato all'Affidatario, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi via pec, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio del CSL La Cremeria.

Qualora l'Affidatario non adempia alle obbligazioni previste a suo carico dal contratto, il CSL La Cremeria, ai sensi dell'art. 1454 c.c. lo diffiderà ad adempiere, assegnandoli a tal fine un termine minimo di 20 (venti) giorni o altro maggior termine ritenuto idoneo dal CSL La Cremeria, dando al contempo espresso avvertimento che decorso inutilmente tale termine il Contratto s'intenderà senz'altro risolto.

In caso di risoluzione del contratto verrà riconosciuto all'Affidatario il diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e accettate dal CSL La Cremeria, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in capo al CSL La Cremeria dallo scioglimento del contratto e dell'ammontare dei danni subito da CSL La Cremeria.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del C.c., con la semplice comunicazione da parte del CSL La Cremeria all'Affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'Affidatario non adempi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 c.9 bis della legge n. 136/2010.

ART. 14 Controversie e foro competente

Le controversie tra il CSL La Cremeria e l'Affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno definite dal Foro di Reggio Emilia.

ART. 15 Requisiti richiesti

L'Affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, altresì, di:

- non trovarsi in una delle situazioni che comportano l'esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;
- non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013;
- non trovarsi in una delle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con il CSL La Cremeria;





- aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.
 136/2010 e ss.mm.ii, come da precedente art.7;
- essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento della Società e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società i cui testi integrali sono consultabili sul sito web della Società nella Sezione "Società Trasparente" e di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni ivi contenute
- accettare e sottoscrivere il Patto di integrità ai sensi dell'art. 1 c. 17 legge 190/2012 allegato al presente contratto.

Art. 16 Obbligo di segretezza

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Affidatario si impegna affinché sia mantenuta la massima riservatezza su ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza o in occasione della esecuzione delle attività previste dal presente contratto.

Tali informazioni e documenti pertanto non potranno essere utilizzati, né rivelati a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del CSL La Cremeria.

In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente art., il CSL La Cremeria potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

ART. 17 Privacy

I dati verranno trattati ai sensi del Reg. UE 679/2016 recepito con D. Lgs 10.08.2018 n. 101 in materia di trattamento dei dati personali. Ai fini dell'adempimento agli obblighi derivanti dalla normativa citata si allega l'informativa di riferimento.

ART. 18 Imposte, tasse e spese

Tutte le imposte, tasse e spese relative al presente contratto sono a carico dell'Affidatario.

Il presente atto è completa e precisa espressione della volontà delle parti, le quali lo leggono, lo confermano e lo sottoscrivono.

Per il Centro Studio e Lavoro La Cremeria

Lucrezia Chierici

Per EMMEdiELLE S.r.I.

EMMEDIELLE S.r.I.
ia del Lavoro, 22/A
41051 CASTELNUOVO RANGONE (MO)
C.F. e Part. IVA - 01 984230365
Tel. 059 537766 - Fax 059 5331864

BUREAU VERITAS